



EUROREGIONE ADRIATICO IONICA
JADRANSKO JONSKA EUROREGIJA
ADRIATIC IONIAN EUROREGION
EURO RAJONI ADRIATIKO JONIAN
ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ

STATUTO

DELL'EUROREGIONE ADRIATICO IONICA

(come modificato e approvato dall'VIII Assemblea

Generale dell'EAI tenutasi a Termoli -Italia -

il 15 gennaio 2013)

In base al Protocollo d'istituzione dell'Euroregione Adriatica sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali, delle autorità statali, regionali e locali in Europa, alla conferenza internazionale tenutasi il 9 settembre 2004 a Termoli (Repubblica Italiana) e in base all'articolo 11 della Legge sulle Associazioni ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia", n. 88/01 e 11/02), l'Assemblea – Consiglio adriatico dell'Euroregione Adriatica alla seduta tenutasi il giorno 30 giugno 2006 a Pola emana lo

STATUTO DELL'EUROREGIONE ADRIATICA

Preambolo

Tenuto conto delle tappe che hanno condotto alla creazione dell'Euroregione adriatica ed in particolare:

- "**La Dichiarazione di Abbazia**", approvata su iniziativa della Regione Litoraneo-montana, della Regione Istriana, della Regione Raguseo-neretvana e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia nel corso della "Scuola estiva adriatica" dell'Assemblea delle regioni europee (ARE) tenutasi nel 2002 ad Abbazia, sul tema "Il contributo delle regioni al processo di sostenibilità - la prassi innovativa per le politiche innovative dello sviluppo regionale",
- le Delibere dell'incontro dei presidenti delle regioni croate sull'Adriatico, con la presenza dei rappresentanti della Regione italiana Molise, tenutosi a **Draga di Moschiena**, Regione Litoraneo-montana, il 25 ottobre 2003,
- il Rapporto (CLRAE-AER) sulle attività comuni per la collaborazione interregionale: gli obiettivi e i risultati della Scuola estiva dell'Assemblea delle regioni europee (AER) e del Programma Centurio
- Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa,
- la Conferenza di **Pula**, svoltasi il 28 giugno 2004, nel corso della quale è stata affermata la necessità di promuovere le attività di cooperazione tra le regioni;
- il Seminario di **Dubrovnik** del 6 settembre 2004, che ha definito una serie di settori interessati da tale cooperazione (pesca, ambiente, agricoltura, turismo e cultura, infrastrutture e trasporti), senza peraltro escludere la possibilità di aggiungere in un prossimo futuro altre aree di intervento;
- la Conferenza di **Chioggia**, 22-24 settembre 2004, organizzata dall'Assemblea parlamentare sul tema "Per uno sviluppo sostenibile dell'Adriatico: cooperazione tra enti locali e regionali", che ha riscosso un grande consenso e ha ottenuto una vasta partecipazione di parlamentari dei vari paesi della regione;
- la Conferenza di **Termoli** 8-9 novembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni e dei comuni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Serbia e Montenegro e Slovenia hanno firmato il "Protocollo relativo alla costituzione dell'Euroregione Adriatica/Ionica" e hanno discusso la prima proposta di Statuto della nuova istituzione;
- la Conferenza di **Pula** del 22 aprile 2005 nel corso della quale il Consiglio provvisorio dell'Euroregione ha adottato una prima bozza di Statuto;
- il Seminario di **Bruxelles** del novembre 2005 su "L'Euroregione Adriatica: uno strumento per l'integrazione europea", mirante a presentare l'iniziativa all'Unione europea e a ottenerne il sostegno;
- la Conferenza di **Venezia**, 6 febbraio 2006, che ha formalizzato l'iniziativa, attraverso la firma di una dichiarazione politica congiunta contenente in allegato la bozza di Statuto dell'Euroregione.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Costituzione e finalità

L'Euroregione Adriatico Ionica (nel prosieguo del testo EAI) è un'associazione costituita da enti territoriali, di norma di livello Stato meno uno, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica di Montenegro, della Repubblica di Albania, della Repubblica Greca, ubicate sul Mare Adriatico e sul Mare Ionio e da Istituzioni nazionali ed internazionali.

I membri dell'EAI si adopereranno per stimolare, favorire e realizzare lo sviluppo del territorio dell'EAI e creare una prospettiva di crescita della qualità e del tenore di vita delle sue popolazioni.

I membri dell'EAI realizzano la propria attività perseguendo i seguenti obiettivi comuni:

- instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni di questo territorio quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e collaborazione;
- realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente;
- stabilire gli interessi di sviluppo comuni, la preparazione, la definizione e l'armonizzazione di una comune strategia di sviluppo;
- realizzare i programmi di scambi culturali;
- garantire le condizioni per un efficace scambio d'esperienze e loro applicazione ai programmi dell'Unione Europea.

Articolo 2 Nome, natura giuridica e lingue ufficiali

L'EAI opera sotto il nome di: Euroregione Adriatico Ionica, Adriatic Ionian Euroregion, Jadransko Jonska Euroregija, Jadransko Jonska Evroregija, Eurorajoni Adriatiko Jonian, Ευρωπαϊκή Αδριατική – Ιονίου.

La sede legale dell'EAI è a Pola, Via Flanatica n. 29, Repubblica di Croazia. L'EAI è un'associazione senza scopo di lucro, di diritto croato.

Le lingue ufficiali dell'EAI sono le lingue ufficiali nazionali a cui appartengono i membri dell'EAI.

Il regolamento interno definirà le lingue di lavoro degli organi dell'EAI.

Articolo 3 Simboli dell'EAI

L'EAI ha un emblema, un vessillo, un logotipo e un timbro.

L'emblema dell'EAI è a forma di quadrato, composto da 9 parti. Lo sfondo della metà inferiore del quadrato è blu scuro, mentre la parte superiore è celeste. All'interno del quadrato bicolore c'è una linea bianca che incornicia e chiude il campo del quadrato (sempre bicolore) in cui si trova un disegno raffigurante sei pesciolini di colore bianco. I sei pesciolini raffigurano simbolicamente i sei stati che circondano il Mare Adriatico e il Mare Ionio.

Il vessillo dell'EAI è di forma rettangolare diviso orizzontalmente in due campi uguali con al centro l'emblema dell'EAI. Il rapporto di larghezza e lunghezza del vessillo è 1:2. Se il vessillo viene posto in posizione verticale, è permesso anche il rapporto 1:4.

Il logotipo dell'EAI è di forma rettangolare, di colore verde all'interno del quale c'è una linea bianca che incornicia e chiude il campo del quadrato in cui, in caratteri bianchi, è scritto il testo: EUROREGIONE ADRIATICO IONICA, ADRIATIC IONIAN EUROREGION, JADRANSKO JONSKA EUROREGIJA, JADRANSKO JONSKA EVROREGIJA, EURORAJONI ADRIATIKO JONIAN, ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ.

Il timbro dell'EAI è di forma circolare dalle dimensioni di 38 mm al centro del quale si trova l'emblema dell'EAI, mentre lungo l'orlo dello stesso c'è la scritta EUROREGIONE ADRIATICO IONICA, ADRIATIC IONIAN EUROREGION, JADRANSKO JONSKA EUROREGIJA, JADRANSKO JONSKA EVROREGIJA, EURORAJONI ADRIATIKO JONIAN, ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ.

Articolo 4 Rappresentanza

L'EAI è rappresentata dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente o da una persona da lui designata in base alle norme del presente Statuto.

Articolo 5 Principio di rappresentanza territoriale equilibrata

L'EAI garantisce a tutti i membri una rappresentanza geografica equilibrata all'interno dei propri organi.

A tale scopo, in seno agli organi dell'EAI sono equilibratamente rappresentate la costa occidentale, la costa orientale; l'area settentrionale, centrale e meridionale dell'Adriatico e l'area Ionica.

Articolo 6 Riconoscimenti pubblici

L'EAI attribuisce riconoscimenti pubblici per l'impegno nella promozione degli obiettivi, per i risultati straordinari e il contributo significativo allo sviluppo delle attività appartenenti al campo d'azione dell'EAI.

I riconoscimenti pubblici attribuiti dall'EAI, il loro disegno, la loro forma, i criteri ed il procedimento di assegnazione vengono stabiliti dall'Assemblea, in conformità a quanto disciplinato dall' articolo 17.

Articolo 7 Diffusione dei lavori

Gli atti e le attività dell'Assemblea dell'EAI sono pubblici.

La diffusione dei lavori viene garantita sia informando i membri dell'EAI di tutte le attività svolte, sia rendendo pubbliche le sedute dei suoi organi.

La diffusione dell'attività dell'EAI avviene mediante pubblicazione dei lavori svolti, secondo una decisione emanata dall'organo a ciò autorizzato.

TITOLO II: ATTIVITÀ DELL'EAI

Articolo 8 Attività

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente Statuto, l'EAI:

- organizza attività comuni volte a promuovere il benessere e garantire le specificità che danno forma a un unico valore di unità;
- organizza e stimola lo sviluppo della collaborazione nel campo della tutela dell'Adriatico e dello Ionio quali preziose risorse naturali di traffico e comunicazione, agricoltura, pesca, turismo e valori culturali;,
- intraprende attività finalizzate a promuovere e partecipare a progetti comuni.

TITOLO III: ADESIONE E STATUS DI MEMBRO

Articolo 9. Conseguimento dello status di membro

I membri dell'EAI possono essere o associati o onorari.

Può essere membro associato dell'EAI ogni ente territoriale sul mare Adriatico e sul Mare Ionio che emana l'atto con cui aderisce all'EAI, di norma sulla base del criterio di rappresentanza del "livello nazionale meno uno".

I membri onorari sono rispettivamente: i Governi nazionali, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Comitato delle Regioni.

L'osservatore può essere ogni ente territoriale sul Mare Adriatico e sul Mare Ionio sulla base del criterio di rappresentanza del "livello nazionale meno uno" che non ha emanato l'atto d'adesione all'EAI.

Le istituzioni di sostegno sono le entità che s'impegnano a collaborare attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'EAI.

Gli osservatori e le istituzioni di sostegno non hanno lo status di membro.

Gli osservatori e le istituzioni di sostegno possono partecipare senza potere decisionale ai lavori dell'Assemblea dell'EAI.

Articolo 10 Procedimento d'adesione

Il procedimento d'adesione è avviato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'ente territoriale, dell'organizzazione o dell'istituzione candidata, che esprima l'intenzione di aderire all'EAI, impegnandosi ad accettare il presente Statuto come atto fondamentale dell'organizzazione.

L'Assemblea dell'EAI valuta e decide in merito all'adesione.

In seguito a tale decisione, l'EAI sottoscrive assieme al nuovo membro una solenne Dichiarazione di adesione.

Articolo 11

Successione legale

In caso di trasformazione dello status di un ente territoriale, da cui ne risultino modificati i confini o l'identità, lo status di membro dell'EAI si trasmette al successore secondo le norme dello Stato di appartenenza.

Se nell'ambito del territorio di un ente territoriale appartenente all'EAI si costituisce un altro ente territoriale che non ne è diretto successore legale, occorre avviare, a richiesta di quest'ultima, un nuovo procedimento d'adesione.

Articolo 12

Diritti e doveri dei membri

I diritti e i doveri dei membri dell'EAI sono:

- collaborare nel definire la politica e il programma comuni dell'EAI;
- decidere sui mezzi e i beni dell'EAI nonché su altri atti secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- accordarsi e collaborare reciprocamente nella realizzazione degli obiettivi comuni;
- partecipare alle attività di comune interesse;
- eleggere ed essere eletti negli organi dell'EAI;
- essere regolarmente e tempestivamente informati sul lavoro dell'EAI e dei suoi organi, nonché sull'attività finanziaria dell'EAI;
- attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti dell'EAI.
- tutelare e promuovere il prestigio dell'EAI;

I membri associati contribuiscono al finanziamento dell'EAI; i membri onorari contribuiscono al finanziamento dell'EAI volontariamente e facoltativamente.

Il regolamento interno definirà, tra i diritti e doveri quali saranno applicabili ai membri agli osservatori e alle istituzioni di sostegno dell'EAI.

Articolo 13

Cessazione dello status di membro

Lo status di membro può cessare con:

- la cessazione dell'EAI;
- l'estinzione territoriale membro dell'EAI nel caso previsto nell'articolo 11, comma 2;
- l'uscita espressa con una dichiarazione scritta del membro dell'EAI;
- l'esclusione del membro dell'EAI.

Un membro può essere escluso dall'EAI solo previa decisione dell'organo competente qualora abbia operato in contrasto con i fini dell'associazione stabiliti dal presente Statuto, ovvero possa causare serio danno alla sopravvivenza dell'associazione medesima

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE DELL'EAI

Articolo 14 Organi dell'EAI

Gli organi dell'EAI sono:

1. L'Assemblea
2. il Presidente
3. Il Comitato esecutivo
4. Il Collegio dei revisori

Articolo 15 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo rappresentativo ed è il massimo organo.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli Enti che aderiscono all'Euroregione Adriatico Ionica.

Ogni rappresentante del membro ha diritto ad un voto nell'Assemblea dell'EAI.

Ogni membro nomina un rappresentante ed un suo sostituto.

L'Assemblea opera sotto il nome di Consiglio Adriatico Ionico.

L'Assemblea dell'EAI decide sul numero di rappresentanti dei membri e la propria struttura.

Lo status di rappresentante del membro del Consiglio Adriatico Ionico è acquisito dietro presentazione di un atto scritto di nomina da parte dell'organo autorizzato del membro, secondo le procedure interne d'ogni paese.

Articolo 16 Ambito di lavoro e competenza

L'Assemblea dell'EAI:

- a) approva
 - le modifiche allo Statuto dell'EAI,
 - il regolamento interno,
 - il programma annuale dell'EAI,
 - il bilancio e la relazione finanziaria annua
 - le decisioni sull'adesione di nuovi membri e l'assegnazione degli status di osservatore o istituzione di sostegno
 - la decisioni sul conferimento di riconoscimenti pubblici dell'EAI,
 - ogni altra attività non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi;
- b) elegge
 - il presidente dell'EAI e il Vicepresidente,
 - il Collegio dei revisori,
 - i membri delle commissioni,
 - i membri del Comitato esecutivo dell'EAI;
- c) valuta:
 - l'attuazione dei programmi di attività e degli altri atti dell'EAI,
 - le relazioni sul lavoro degli organi dell'EAI,
 - altre questioni di rilievo per l'attività dell'EAI,
- d) definisce:
 - gli elementi basilari della politica d'azione dell'EAI compresi nei suoi programmi,
 - il modo di assicurare, suddividere e usufruire dei mezzi a disposizione dell'EAI per realizzarne gli obiettivi.

Articolo 17 Sedute

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e di regola ogni volta a rotazione nel territorio di un diverso membro.

L'Assemblea viene convocata su iniziativa del Presidente dell'EAI, ovvero su decisione motivata del Comitato esecutivo, del Collegio dei revisori ovvero per richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea dell'EAI.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'EAI o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può eventualmente eleggere una Presidenza dei lavori e assegnarle il compito di presiedere la seduta.

Le modalità di costituzione, di convocazione e di organizzazione interna dell'Assemblea saranno definite dal Regolamento interno.

Articolo 18 Decisioni

L'Assemblea di regola emana le decisioni con l'unanimità dei membri presenti, eccezion fatta per i casi in cui nel presente Statuto o nel regolamento interno è prescritta un'altra maggioranza.

Articolo 19 Presidente e Vicepresidente

L'EAI ha un Presidente ed un Vicepresidente.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente per un periodo di due anni, avendo cura che il Presidente e il suo Vicepresidente appartengano a stati diversi delle due sponde dell'Adriatico e del Mare Ionio.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere eletti per un solo mandato rispettivamente come Presidente e Vicepresidente. Il Presidente e Vicepresidente eletti al momento della costituzione dell'EAI hanno mandato iniziale di dodici mesi, dopo il quale possono essere rieletti per un successivo mandato biennale.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, ne sottoscrive gli atti, coordina il lavoro degli organi dell'EAI, rappresenta l'EAI e svolge le mansioni previste dal presente Statuto .

Il regolamento interno definirà le modalità per l'elezione dei successivi presidenti

In caso d'assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20 Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'EAI e si compone di 8 membri.

L'Assemblea elegge il Comitato esecutivo per una durata di due anni, a norma delle procedure definite dal regolamento interno.

Il primo Comitato esecutivo sarà eletto con le stesse scadenze previste per il primo mandato del Presidente e Vicepresidente.

Tra gli otto membri, il Presidente dell'EAI ed il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato esecutivo.

Articolo 21

Responsabilità del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo risponde del proprio operato all'Assemblea nei limiti delle competenze assegnategli.

Il Comitato esecutivo o ogni suo membro possono essere soggetti a revoca se:

- non adempiono ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
- agiscono in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

Il mandato di membro del Comitato esecutivo cessa se l'ente territoriale da lui rappresentato cessa di essere membro dell'EAI.

Articolo 22

Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

- da attuazione al presente Statuto, agli altri atti ed indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio e s'impegna ad un uso corretto dei mezzi e all'emanazione di decisioni esecutive;
- promuove e coordina la collaborazione con le altre organizzazioni;
- segue i lavori delle Commissioni ed esamina le loro proposte;
- cura e organizza l'attività editoriale e informativa dell'EAI;
- stabilisce l'organizzazione per lo svolgimento dei lavori tecnici dell'EAI e ne emana i corrispettivi atti;
- svolge le mansioni assegnategli dall'Assemblea, necessarie per un funzionamento regolare dell'EAI avvalendosi anche delle strutture già esistenti ed operanti nel campo della cooperazione transfrontaliera.

Articolo 23

Sedute del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e di regola ogni volta nel territorio di un diverso membro.

Le decisioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente dell'EAI su sua decisione ovvero su richiesta del Vicepresidente oppure su richiesta di un terzo dei membri del Comitato esecutivo o del Collegio dei revisori.

Un Regolamento interno definirà le procedure di lavoro del Comitato esecutivo.

Articolo 24

Commissioni

L'Euroregione Adriatico Ionica è articolata in 7 Commissioni tematiche:

1. Commissione per il turismo e la cultura;
2. Commissione per la pesca;
3. Commissione per i trasporti e le infrastrutture;
4. Commissione per la tutela ambientale;
5. Commissione per le attività produttive;
6. Commissione per il welfare;
7. Commissione per le questioni istituzionali e i riconoscimenti.

Ciascuna commissione è presieduta da un Presidente coadiuvato da due Vice Presidenti e può articolare, al proprio interno per specifiche materie, gruppi di lavoro tematici.

La sede operativa della Commissione è quella di appartenenza del proprio Presidente.

L'Ente territoriale presso cui è ubicata la sede della Commissione deve provvedere a garantire l'operatività ed il monitoraggio sulle attività della stessa.

La costituzione e le competenze delle Commissioni, nonché la procedura di nomina e la durata del mandato dei relativi membri saranno definite dalla delibera emanata dall'Assemblea.

Articolo 25 Collegio dei revisori

Per tutelare la correttezza del proprio lavoro l'EAI istituisce un Collegio dei revisori .

Il Collegio dei revisori si compone di un presidente e due membri che vengono eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni.

I membri del Collegio dei revisori non possono essere membri del Comitato esecutivo.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori possono venir destituiti secondo le condizioni e la modalità prescritte per il Comitato esecutivo e per i suoi membri.

Articolo 26 Attività del Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori verifica l'attuazione degli atti emanati dagli organi dell'EAI e la correttezza dell'esercizio materiale e finanziario.

Il Collegio dei revisori presenta una Relazione all'Assemblea sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti.

TITOLO V: SEGRETARIATO DELL'EAI

Articolo 27 Segreteria Generale dell'EAI

Il Segretariato Generale è retto da un Segretario Generale che è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente dell'EAI.

Il Segretario Generale rimane in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Segretariato Generale dell'EAI si occupa di:

- organizzare e coordinare i lavori, le iniziative e le attività del Presidente, dell'Assemblea e del Comitato esecutivo dell'Euroregione Adriatico-Ionica;
- coadiuvare il lavoro degli Organi dell'EAI e fornire supporto alle attività da essi realizzate;
- contribuire alla redazione dell'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo dell'EAI e preparare le riunioni, svolgendo mansioni tecnico-amministrative;
- fornire supporto organizzativo al programma di attività deciso dall'Assemblea dell'EAI;
- promuovere e incoraggiare la collaborazione tra gli Stati Membri;
- elaborare i progetti e controllarne l'esecuzione.

La sede operativa del Segretariato Generale è stabilita di volta in volta dall'Assemblea Generale.

Il Segretariato Generale ha un ufficio amministrativo di collegamento con le istituzioni dell'Unione Europea a Bruxelles (Belgio), in Rue de Toulouse n. 47.

TITOLO VI: FINANZIAMENTO

Articolo 28 Fonti di finanziamento

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 del presente Statuto l'EAI fa ricorso ai seguenti finanziamenti:

- quote versate da ciascun ente membro associato secondo le modalità definite dall'Assemblea,
- fonti di finanziamento internazionali ed altre fonti destinate al finanziamento di progetti e di altre attività,
- dotazioni, donazioni e altri contributi facoltativi o volontari,
- altre fonti.

TITOLO VII: STATUTO

Articolo 29 Statuto dell'EAI

Lo Statuto è l'atto fondamentale dell'associazione e tutti gli atti dell'EAI devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso.

Il Comitato esecutivo interpreta le disposizioni statutarie.

Ogni membro ed ogni organo dell'EAI può proporre modifiche e integrazioni allo Statuto.

Le modifiche e integrazioni allo Statuto vengono approvate dall'Assemblea.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 Assemblea costituente

L'Assemblea è costituita il giorno della seduta costitutiva nel momento d'elezione del Presidente dell'EAI, dai rappresentanti degli enti territoriali sul Mare Adriatico e sul Mare Ionio presenti, di regola in base al criterio di rappresentanza del "livello nazionale meno uno" che hanno emanato l'atto con cui aderiscono all'EAI, a condizione che l'atto d'adesione all'EAI sia stato emanato da almeno tre membri dell'EAI appartenenti a tre stati differenti di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Articolo 31
Cessazione dell'EAI

L'EAI cessa di esistere per decisione della maggioranza dei membri dell'Assemblea dell'EAI, ovvero se, a causa del recesso di tutti gli altri membri, rimangono soltanto i membri di un unico stato.

Articolo 32
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.